



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 50	di data 17/02/22

**Oggetto: ART. 43 COMMA 10 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA (EURO 223,36) E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 42 DI DATA 14 FEBBRAIO 2022**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007 e dalla relativa disciplina attuativa di cui al D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e s.m. e i.;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di data 09.10.2009 n. 2422 mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e s.m. e i. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

preso atto che l'Amministrazione comunale vanta un credito di complessivi euro 223,36 per servizi di assistenza domiciliare convenzionata erogati negli anni 2015 -2016 nei confronti della persona indicata nell'Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato digitalmente dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

rilevato che tale persona è deceduta in data 28 agosto 2017;

richiamato l'art. 43 comma 10 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 14 marzo 2001 n. 35 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136 ai sensi del quale "Il Dirigente responsabile dell'entrata non dà corso al recupero del credito qualora ne sia dimostrata la non convenienza economica; in tal caso, stabilisce, con determinazione dirigenziale, la rinuncia al credito complessivamente dovuto da ogni singolo debitore. Qualora l'importo del credito sia superiore a Euro 100,00 deve essere sentito il Collegio dei Revisori";

dato atto che, dai controlli svolti dal Servizio Welfare e coesione sociale relativamente al credito in oggetto è risultato che:

- non è stata presentata dichiarazione di successione, nè è stata presentata dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 28 c. 5 D.lgs. 346/1990;
- la persona individuata nell'Allegato 1 non era titolare di beni mobili registrati nè risulta che prima del decesso avesse dichiarato alcun patrimonio mobiliare;
- non risultano ratei di pensione maturati e non riscossi in vita presso l'INPS;

pagina 1/4

– non risulta che sia mai stata instaurata alcuna procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente;  
rilevato, per quanto riguarda i chiamati all'eredità, che dagli accertamenti anagrafici svolti e dalle successive verifiche è risultato che:

- non è noto se le due figlie del de cuius hanno accettato l'eredità;
- una delle figlie ha comunque pagato la sua quota del debito ereditario (il debito originario era infatti pari ad euro 446,72);

rilevato che dagli accertamenti tavolari svolti la persona indicata nell'Allegato 1 risulterebbe proprietaria di una quota pari a 2/30 di alcune particelle edificiali nel comune di Segonzano, che consistono in una porzione di casa e di alcune quote di 3 terreni sempre in tale comune, ma il cui valore complessivo non supererebbe i 2.500,00 euro secondo la stima del tecnico comunale, e conseguentemente, trattandosi di un immobile in comproprietà, la procedura di recupero si profilerebbe complessa e non conveniente in proporzione all'esiguità del credito da recuperare;

vista la nota di data 5 novembre 2021 prot. 290761 con la quale, in considerazione degli esiti delle verifiche effettuate, tenuto conto dell'esiguità del credito da recuperare e della circostanza della non convenienza economica del recupero, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti proposta di rinuncia al credito;

considerato che con parere n. 30/2021 reso in data 30 dicembre 2021 prot. 345760 di data 31.12.2021 il Collegio dei Revisori dei conti, tenuto conto delle valutazioni formulate dal Servizio Welfare e coesione sociale, si è espresso favorevolmente in ordine alla richiesta di rinunciare al recupero dei crediti maturati nei confronti della persona indicata nell'Allegato 1;

vista la determinazione n. 42 di data 14 febbraio 2022 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del vigente Regolamento di contabilità, la rinuncia al credito nei confronti della persona indicata nell'Allegato n. 1;

preso atto del parere sfavorevole reso dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali per mancanza della cancellazione in sede di riaccertamento ai fini del Rendiconto 2021;

atteso che si rende opportuno procedere all'annullamento della sopra citata determinazione n. 42 di data 14 febbraio 2022 e contestualmente alla sua sostituzione con la presente al fine di adeguarsi al parere sopra citato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d’Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento “;

        atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

        visto il Decreto sindacale n. 57/2020/05 di data 29/10/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di annullare, per le ragioni indicate in premessa, la precedente determinazione n. 42 di data 14 febbraio 2022 sostituendola contestualmente con la presente;
2. di rinunciare, ai sensi dell’art. 43, comma 10 del vigente Regolamento di Contabilità e visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, al credito di complessivi euro 223,36 vantato nei confronti della persona di cui all’Allegato 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
3. di provvedere conseguentemente alla cancellazione degli accertamenti in entrata relativi al credito in questione, come da Allegato n. 1 sopra richiamato in sede di riaccertamento ordinario al fine del Rendiconto 2021.

Allegati in formato elettronico  
ALL.TO N. 1

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 17/02/22

pagina 3/4





COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 50	di data 17/02/22

**Oggetto: ART. 43 COMMA 10 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA (EURO 223,36) E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 42 DI DATA 14 FEBBRAIO 2022**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 febbraio 2022